

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3206 del 04/07/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 intestata a SAMPIERANA S.P.A. per lo stabilimento di produzione e manutenzione sottocarri e macchine movimento terra sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3290 del 04/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quattro LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 intestata a SAMPIERANA S.P.A. per lo stabilimento di produzione e manutenzione sottocarri e macchine movimento terra sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 ad oggetto *“SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54 ”* rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 33746 del 01/09/2015;

**Atteso** che la stessa è stata aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2520-2016 del 25/07/2016, rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione 30602 del 01/08/2016;

**Tenuto conto** che l’Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all’ALLEGATO A, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all’ALLEGATO B e relativa planimetria *“SCARICO REFLUI INDUSTRIALI”* autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali.

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 29/03/2019, acquisita al PG/2019/51192, da SAMPIERANA S.p.A, nella persona di Mosconi Beatrice in qualità di delegata dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, inerente l’intenzione di inserire le nuove emissioni N. E77 *“Scarico da gruppo elettrogeno di emergenza”*, N. 78 *“Impianto di combustione idropulitrice”*, N. 79-80-81 *“Generatori di aria calda per uso riscaldamento”*, N. 82-83 *“Prova motori a combustione”*, e l’eliminazione delle emissioni esistenti N. 20-31-39-40 *“Generatori di aria calda per uso riscaldamento”*, in modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

**Dato atto** che con Nota PG/2019/63941 del 19/04/2019 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e sono state richieste integrazioni;

**Considerato** che in data 16/05/2019, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2019/78695;

**Visto** che in merito alla documentazione integrativa prodotta relativamente all’impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 7488 del 11/06/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/93218, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bagno di Romagna ha comunicato quanto segue: *“Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla Sampierana s.p.a, di cui all’oggetto e pervenuta al Comune in data 29/03/2019 al n. 4182 di protocollo e le successive integrazioni sull’acustica pervenute in data 11/06/2019 al n. 7412 di protocollo si comunica che si prende atto dell’allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 227/2011 e dell’art. 47 DPR 445/2000 resa in data 16/05/2019 a firma del tecnico competente in acustica Ing. Andrea Antimi attestante che le modifiche all’attività non indurranno aumenti significativi del flusso di traffico presente nell’area e pertanto è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico in base all’art. 4 del D.P.R. 227/2011 nonché all’art. 10 comma 4 della L.R. 15/2001 e della DGR n. 673/2004”*;

**Dato atto** che in data 21/06/2019 il responsabile dell’endo-procedimento *“autorizzazione alle emissioni in atmosfera”* ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie proponendo la sostituzione integrale del

vigente ALLEGATO A;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54”* rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 33746 del 01/09/2015, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visto** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015** ad oggetto *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54”* rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 33746 del 01/09/2015, **come segue:**

- **l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale predetta è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Carla Nizzoli

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento per la produzione e manutenzione di sottocarri e macchine movimento terra era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/09/2015 con nota prot. 33746, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2520 del 25/07/16, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/08/2016 con nota prot. 30602.

Con PEC trasmessa in data 19/03/2019 al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ed assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/51192 SAMPIERANA Spa ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13, relativa all'inserimento delle nuove emissioni N. 77 "Scarico da gruppo elettrogeno di emergenza", N. 78 "Impianto di combustione idropulitrice", N. 79-80-81 "Generatori di aria calda per uso riscaldamento", N. 82-83 "Prova motori a combustione" ed anche all'eliminazione delle emissioni esistenti N. 20-31-39-40 "Generatori di aria calda per uso riscaldamento".

Valutato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che:

- la nuova emissione N. 77 "Gruppo elettrogeno di emergenza" deriva da un impianto di combustione alimentato a gasolio avente potenza termica nominale pari a 994 kW che diviene oggetto di autorizzazione insieme agli impianti di combustione a gasolio da 64 kW cadauno già esistenti, di cui alle emissioni N. 75 "Caldaia idropulitrice" e N. 76 "Caldaia idropulitrice", in quanto la potenza termica nominale complessiva andrà a superare la soglia di 1 MW indicata alla lettera bb) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Le emissioni esistenti N.75 e N.76 devono rispettare i valori di emissione stabiliti alla prima tabella del punto [1.2] "Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi" della Parte III dell'Allegato I alla Parte quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione di monitoraggi periodici in analogia a quanto disposto per gli impianti termici civili a gasolio dall'Allegato 4.34 alla stessa D.G.R. 2236/09 e smi:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O <sub>2</sub>
Polveri	150 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	500 mg/Nmc
Monossido di carbonio	1.700 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

L'emissione N.77 deve rispettare i valori di emissione stabiliti alla prima tabella del punto [3] "Motori fissi a combustione interna" della Parte III dell'Allegato I alla Parte quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione di monitoraggi sia in fase di messa a regime dell'impianto che periodici successivi trattandosi di un impianto con potenza termica nominale inferiore a 1 MW e funzionante solo in emergenza :

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 5%di O <sub>2</sub>
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	4.000 mg/Nmc
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte

Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

- la nuova emissione N. 78 "Impianto di combustione idropulitrice" (modello STATIC 30/150) è esclusa dall'autorizzazione in quanto classificata come "scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., visto che è proveniente da un impianto di combustione a metano con potenza termica nominale pari a 8 kW, ricompreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

- le nuove emissioni N. 79-80-81 "Generatori di aria calda per uso riscaldamento" sono escluse dall'autorizzazione in quanto relative ad impianti termici civili a metano rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 la cui potenza termica complessiva, anche insieme agli altri generatori già presenti, risulta inferiore a 3 MW;
- le nuove emissioni N. 82-83 "Prova motori a combustione" sono escluse dall'autorizzazione in quanto classificate come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. visto che sono provenienti da impianti compresi alla lettera k) punto 1. parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Alla luce della comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto, si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale precedente, come di seguito indicato:

- adeguamento del punto 1. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione", aggiungendo le nuove emissioni N. 82-83 "Prova motori a combustione" e N. 78 "Impianto di combustione idropulitrice", eliminando le emissioni esistenti N. 75 e N.76 "Caldaia idropulitrice" che vengono spostate al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", ed eliminando le emissioni esistenti N. 20-31-39-40 "Generatori di aria calda per uso riscaldamento" che vengono dismesse;
- inserimento al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" del riferimento e dei valori limite della nuova emissione N. 77 "Gruppo elettrogeno di emergenza di emergenza";
- l'eliminazione delle prescrizioni 4., 5., 6. e 7. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" riferite agli adempimenti per la messa in esercizio e a regime delle emissioni N. 6 e N. 72 a cui la Ditta ha già dato seguito;
- l'introduzione di prescrizioni per la messa in esercizio e a regime dell'emissione nuova N.77 "Gruppo elettrogeno di emergenza di emergenza";
- la rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" a seguito delle modifiche di cui sopra.

Per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877/15 del 26/08/15, rilasciata dal SUAP in data 01/09/15 P.G.N.

33746, successivamente aggiornata con determinazione n. DET-AMB-2520 del 25/07/16 di Arpae rilasciata dal SUAP in data 01/08/2016 con nota prot. 30602, ed allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata al SUAP in data 19/03/2019, per il rilascio del presente aggiornamento.

**C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE N. 10 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE**

**EMISSIONE N. 11 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE**

**EMISSIONE N. 12 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE**

**EMISSIONE N. 68 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE**

**EMISSIONE N. 82 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE**

**EMISSIONE N. 83 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE**

provenienti da impianti compresi alla lettera k) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**EMISSIONE N. 78 – CALDAIA IDROPULTRICE (8 kW, a metano)**

proveniente da un impianto di combustione con potenza termica inferiore a 1 MW compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O <sub>2</sub>
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONI da N. 16 a N. 18, da N. 21 a N. 30, da N. 32 a N. 38, da N. 41 a N.67, da N. 69 a N. 71, N. 73 e da N. 79 a N. 81 – GENERATORI DI ARIA CALDA PER USO RISCALDAMENTO (alimentati a metano)**

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

**D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione e manutenzione sottocarri e macchine movimento terra sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

**EMISSIONI N. 1, N. 2, N. 7, N. 8 - CABINE DI VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: primo stadio filtri a pavimento in fibra di vetro e secondo stadio filtri a maniche in tessuto sintetico

Portata massima	17.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 6 – AREA DI CARTEGGIATURA**

Impianto di abbattimento: a doppio strato di cui uno in tessuto sintetico e l'altro in fibra di vetro

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE N. 9 – ROBOT E BANCHI DI SALDATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 13 – CABINA DI VERNICIATURA (VERNICI A BASE ACQUOSA)**

Impianto di abbattimento: filtri a tasche

Portata massima	47.000	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nmc

#### **EMISSIONE N. 15 – CABINA DI SMERIGLIATURA**

Impianto di abbattimento: filtri a maniche

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

#### **EMISSIONE N. 72 – CABINA DI VERNICIATURA**

Impianto di abbattimento: manica fibra di vetro + sintetico, carboni attivi

Portata massima	60.000	Nmc/h
-----------------	--------	-------

Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nmc

**EMISSIONE N. 75 – CALDAIA IDROPULTRICE (64 kW, a gasolio)**

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	150	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc
Monossido di carbonio	1.700	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONE N. 76 – CALDAIA IDROPULTRICE (64 kW, a gasolio)**

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	150	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	500	mg/Nmc
Monossido di carbonio	1.700	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONE N. 77 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (994 kW, a gasolio)**

Altezza minima	3,8	m
Durata	in emergenza	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	130	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di "Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta" (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 1, 2, 7, 8, 13, 72**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 11,82 ton/anno;

- b) il valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come Ctot)" per le emissioni convogliate è <math>< 0</math> pari a 100 mgC/Nmc;
  - c) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere <math>< 0</math> pari al 25% dell'input di solvente;
  - d) l'emissione totale annua di COV dovrà essere <math>< 0</math> pari a 11,82 ton;
  - e) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, diluenti, catalizzatori e vernici a base acquosa, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Tali consumi non devono essere superiori a 20.000 kg di prodotti vernicianti a base acquosa, 12.000 kg di prodotti vernicianti a solvente, 4.000 kg di diluenti e 4.000 kg di catalizzatori all'anno;
  - g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
  - h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011", disponibile sul sito [www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it) (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera [http://www.arpa.emr.it/dettaglio\\_generale.asp?id=2944&idlivello=1650](http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650)). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio dell'impianto di cui alla **nuova emissione N. 77** entro tre anni dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Bagno di Romagna, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)) la data di messa in esercizio dell'impianto di cui alla **nuova emissione N. 77**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianto di cui alla **nuova emissione N. 77**.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 2, N. 7, N. 8 (esclusi parametri ossidi di azoto e ossidi di zolfo), N. 9 (escluso parametro polveri totali), N. 13, N. 15 e N. 72 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Relativamente alla **emissione N. 72**, i carboni attivi dell'impianto di abbattimento dovranno essere verificati bimestralmente e sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale. In ogni caso i carboni attivi dovranno essere sostituiti almeno annualmente. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 10**, allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.

9. Relativamente alla **emissione N. 9**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione sopraindicati, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici periodici alla emissione per il parametro polveri totali, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 10**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
10. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
  - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 8, relativamente alla **emissione N. 72**.
  - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 9**, come richiesto al precedente punto 9;
  - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, diluenti, catalizzatori e vernici a base acquosa, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2, relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 1, 2, 7, 8, 13, 72**.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**